

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

## Art. 1 Oggetto

Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto Comunale, il presente regolamento disciplina l'istituto dei Referendum Comunali, nello specifico per quanto attiene:

- i criteri e modalità di formulazione del quesito, anche in relazione al ruolo del Collegio di Garanzia;
- modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme;
- l'individuazione del corpo elettorale;
- lo svolgimento delle operazioni di voto e proclamazione del risultato;
- la possibilità dello svolgimento del referendum consultivo in ambito limitato del territorio comunale.

## Art. 2 Definizioni

I referendum comunali sono di tre tipi:

- referendum propositivo, mediante il quale i cittadini sottopongono all'esame del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale una determinata proposta;
- referendum abrogativo mediante il quale i cittadini propongono l'abrogazione di atti del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale ;
- referendum consultivo, mediante il quale il Consiglio Comunale, con determinazione adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, chiede ai cittadini orientamenti preventivi su scelte o provvedimenti che si intendono assumere.

## Art. 3 Formulazione del quesito

In caso di referendum abrogativo e propositivo la richiesta referendaria deve essere presentata al Sindaco da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. In caso di referendum consultivo la richiesta referendaria deve essere presentata dal Consiglio Comunale, con determinazione adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti a seguito di propria iniziativa o di proposta della Giunta Comunale sottoposta al Consiglio stesso.

La richiesta è redatta in forma scritta e deve contenere: a) le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza); b) il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione. E' facoltà dei promotori presentare in allegato una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta.

La richiesta deve, altresì, individuare il rappresentante dei proponenti, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento.

Il quesito referendario consiste in un'unica domanda, formulata in modo chiaro e sintetico,

con la quale si richiede un'espressione univoca circa l'oggetto del referendum. Il quesito deve essere facilmente comprensibile, determinato e relativo a materia di esclusiva competenza locale; deve altresì individuare con precisione l'argomento o la deliberazione a cui si riferisce per consentire una risposta chiara e univoca ai cittadini.

In caso di referendum abrogativo, la deliberazione di cui è proposta l'abrogazione, totale o parziale, deve essere individuata con riferimento al numero, data, oggetto e organo che l'ha adottata. Qualora sia proposta l'abrogazione parziale di una deliberazione, il quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva di cui è proposta la soppressione.

In caso di referendum propositivo, il quesito deve contenere una proposta oggettivamente definita e idonea a rappresentare il contenuto di merito di una proposta di delibera, che possa essere fatta propria ed adottata dall'organo competente.

Il Collegio di Garanzia può fornire al Comitato Promotore che lo richieda chiarimenti riguardo alla materia oggetto di quesito referendario, non vincolanti per il Comitato e che non rappresentano in ogni caso anticipazione della decisione del Collegio sull'ammissibilità del quesito stesso.

Le firme dei componenti il Comitato Promotore devono essere autenticate nelle forme previste dalle leggi in materia elettorale e referendaria.

#### Art 4 Istruttoria – Ammissibilità

La proposta di referendum, presentata con le modalità indicate nell'art. 67 comma 1 dello Statuto, è sottoposta al giudizio di ammissibilità del Collegio di Garanzia che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, decide in ordine all'ammissibilità del quesito e ne dà comunicazione al Sindaco. Questi provvede a sua volta a darne comunicazione al Comitato Promotore e al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Collegio di Garanzia, ove ritenga che il quesito proposto appaia non sufficientemente esaustivo rispetto ai criteri indicati nel comma 1, ma non manifestamente inammissibile, assegna ai proponenti un termine non superiore ai trenta giorni per la riformulazione del quesito.

Le osservazioni del Collegio ed il termine per adempiere sono comunicate al rappresentante dei proponenti a cura del Collegio stesso, che ne informa puntualmente anche il Sindaco. Ove la riformulazione del quesito non venga trasmessa nel termine assegnato, il Collegio dichiara la proposta inammissibile.

Ove siano presentati, da Comitati Promotori diversi, quesiti referendari con oggetto la stessa deliberazione, il Collegio di Garanzia convoca i rappresentanti dei Comitati per favorire l'unificazione dei quesiti.

Qualora, successivamente all'esame di ammissibilità, sia promosso un quesito avente ad oggetto la stessa deliberazione di quesiti già dichiarati ammissibili, il Collegio di Garanzia convoca i Comitati Promotori per un esame congiunto.

Ove i Comitati Promotori non concordino per l'unificazione dei quesiti, il Collegio di Garanzia li esamina partitamente e li rimette ad un'unica consultazione referendaria.

Il Collegio di Garanzia può chiedere agli organi e agli uffici comunali documenti ed

elementi integrativi di giudizio, ed ascoltare sulla materia i responsabili degli uffici interessati, ove ritenuto opportuno.

In caso di ammissibilità della proposta referendaria, al rappresentante dei proponenti è notificato contestualmente anche il modello tipo per la raccolta delle firme.

#### Art. 5 Raccolta delle firme

Il Comitato promotore del quesito referendario cura la raccolta delle firme di cui all'art.67 comma 3 dello Statuto,

Le firme devono essere autenticate nelle forme previste dalla legge in materia elettorale e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto dall'amministrazione, nel quale sono stampati il quesito referendario e le generalità dei sottoscrittori.

I moduli di raccolta delle firme sono preventivamente vidimati dal Segretario Generale o suo delegato, e numerati per facilitarne l'ordinamento e il successivo riscontro delle firme. Le firme raccolte su moduli non conformi al modello tipo ovvero che presentano cancellature o aggiunte di alcuno degli elementi formali sono nulle. Qualora vengano apposte più sottoscrizioni da un soggetto in relazione allo stesso referendum, è valida soltanto la prima sottoscrizione.

Il Comitato Promotore deve consegnare, unitamente ai moduli cartacei di raccolta delle firme, apposito file, il cui modello è predisposto dai Sistemi Informativi del Comune, contenente gli stessi dati dei moduli, inseriti in una tabella con i seguenti campi: cognome, nome, data di nascita, residenza, numero del foglio nel quale è contenuta la firma. Il Comitato Promotore, sotto la responsabilità di cui all'76 del DPR 445/2000, dichiara la corrispondenza dei dati contenuti nel file a quelli contenuti nei moduli di raccolta delle firme.

Entro le ore 12 del giorno successivo alla scadenza del termine per la raccolta, i moduli contenenti le firme, indirizzati al Sindaco devono essere depositati, a cura dei soggetti proponenti presso la Segreteria generale del Comune. Nel caso in cui cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo non festivo.

Il Sindaco trasmette i moduli al Presidente del Collegio di Garanzia per le verifiche previste dal successivo art. 6 del presente Regolamento. Trascorso il suddetto termine senza che le sottoscrizioni siano depositate, il Sindaco dispone l'estinzione del procedimento referendario con provvedimento pubblicato all'albo on line del Comune e sulla Rete Civica. Dello stesso è data comunicazione al rappresentante dei proponenti.

#### Art 6 Verifica delle firme

Il Collegio di Garanzia, con apposito verbale, provvede alla verifica delle firme raccolte entro 45 giorni dal termine ultimo per la loro consegna e la trasmette al Sindaco.

Il Sindaco, sulla base degli esiti della verifica, indice il referendum ovvero ne dichiara la improcedibilità per mancanza del numero minimo di sottoscrittori e in caso di referendum abrogativo rende nota la percentuale di quorum necessaria per la validità della consultazione, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto.

Art. 7  
Individuazione del corpo elettorale

Ai sensi dell'art. 68 dello Statuto comunale, nel referendum consultivo ed in quello propositivo esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano interdetti al voto secondo la vigente normativa.

Nel referendum abrogativo esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano interdetti al voto secondo la vigente normativa.

In occasione dello svolgimento di un referendum comunale, il Comune forma una speciale lista elettorale, che assicuri l'iscrizione dei soggetti indicati nei commi precedenti, non oltre il trentesimo giorno antecedente alla consultazione.

Art. 8  
Indizione e svolgimento del referendum

Il referendum è indetto dal Sindaco con proprio provvedimento, che ne fissa la data di svolgimento. Tra la data di indizione del referendum e lo svolgimento della consultazione non possono intercorrere meno di 45 giorni.

Ogni anno può essere indetta un'unica tornata di votazione per lo svolgimento del referendum da tenersi in una domenica nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, con orario per la votazione dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

Nel caso che il Collegio di Garanzia abbia ritenuto ammissibili più proposte referendarie, ai fini del rispetto del limite previsto dall'art.67 bis comma 3 secondo cui in un'unica consultazione i cittadini possono esprimersi su non più di tre quesiti, il Sindaco tiene conto della data del verbale con cui il Collegio di Garanzia verifica la sussistenza del numero minimo delle firme raccolte, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente regolamento. Le proposte di referendum eccedenti il numero previsto dall'art. 67 bis comma 3 sono differite all'anno successivo.

Il Sindaco informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi almeno 30 giorni prima della consultazione. Della consultazione è data adeguata pubblicità anche sulla rete civica e ricorrendo ai mezzi di comunicazione più diffusi a livello locale.

Gli avvisi devono indicare: a) il giorno e le ore della consultazione referendaria; b) il quesito oggetto del referendum; c) i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto.

Qualora possibile, lo svolgimento dei referendum comunali potrà avvenire con l'espressione del voto per via telematica, previa predisposizione o adozione di un'apposita piattaforma informatica che garantisca i seguenti requisiti:

- l'accessibilità a tutti i cittadini;
- la verificabilità del diritto all'esercizio del diritto al voto;
- la segretezza del voto.

#### Art. 9

Estinzione del procedimento per revoca, inefficacia, esaurimento degli effetti o modifica dell'atto oggetto del referendum

In caso di referendum abrogativo, qualora successivamente alla dichiarazione di ammissibilità del quesito da parte del Collegio di Garanzia e comunque prima della votazione, la deliberazione oggetto del referendum sia stata revocata o sia divenuta inefficace od abbia esaurito i suoi effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario, dandone comunicazione al rappresentante dei proponenti. Il provvedimento è pubblicato sull'albo on line del Comune.

Qualora, nella fase del procedimento di cui al comma 1, intervenga la modifica della deliberazione o della materia oggetto di referendum, il Sindaco richiede al Collegio di Garanzia la valutazione circa l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario.

Ove, a seguito della modifica di cui al comma 2, il quesito referendario s'intenda superato, il Sindaco procede ai sensi del comma 1. In caso contrario, il Sindaco dispone per la prosecuzione del procedimento referendario ed il quesito viene riformulato dal Collegio di Garanzia, ove opportuno, sentiti i promotori, tenuto conto della modifica intervenuta.

#### Art 10

Consultazione in ambito limitato del territorio comunale

Il referendum consultivo può essere effettuato anche in un ambito limitato del territorio comunale quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i cittadini residenti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità.

L'oggetto del referendum non può produrre effetti tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività.

L'ambito territoriale della consultazione deve essere specificamente indicato facendo riferimento a dati oggettivi e facilmente individuabili.

Al referendum consultivo in ambito limitato del territorio comunale si applicano le norme previste dagli artt. 66 e seg. dello Statuto Comunale, ove compatibili.

#### Art. 11

Spese

Contestualmente all'indizione del referendum dovrà essere accertato che il bilancio comunale, nell'anno in cui se ne prevede lo svolgimento, presenti risorse adeguate alle spese che si prevede di sostenere, proponendo, ove occorra, le necessarie variazioni al bilancio.

#### Art. 12

Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, la disciplina di dettaglio per l'effettuazione dei referendum comunali è stabilita con atto della Giunta comunale, da emanarsi almeno 30 giorni precedenti la data della consultazione, in attuazione delle prescrizioni del presente Regolamento e in osservanza dei principi della vigente normativa in materia di referendum nazionali, ove applicabili.

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 353ca61c161d7029d88d957176c7eeb6cf296ce05f92ae06e478de2cd596c70f

Firme digitali presenti nel documento originale

MAURIZIO LENZI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.71/2019

Data: 04/04/2019

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=86e49a95489cd9c0\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=86e49a95489cd9c0_p7m&auth=1)

ID: 86e49a95489cd9c0